

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 15 - numero 3029 di martedì 19 febbraio 2013**

# **Reach: come trovare le informazioni sulle sostanze soggette ad obblighi?**

*È disponibile online il bollettino n. 4 ? febbraio 2013 "Sostanze chimiche - ambiente e salute" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In questo numero le sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH.*

Roma, 19 Feb ? È online il bollettino n. 4 ? febbraio 2013 "Sostanze chimiche - ambiente e salute" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il bollettino di informazione "Sostanze chimiche - ambiente e salute" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, "Regolamento REACH" (acronimo di Registration, Evaluation, Authorization of CHEmicals).

Questo numero è dedicato alle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH.

### **Quali sono le sostanze estremamente preoccupanti?**

Non tutte le sostanze che presentano pericoli per l'uomo e per l'ambiente ("sostanze pericolose") sono considerate "estremamente preoccupanti". L'articolo 57 del regolamento REACH identifica come sostanze estremamente preoccupanti le:

- sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione, (categorie 1A o 1B, a norma del regolamento CLP ? art. 57 lettere a), b), c) del regolamento REACH);
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB); (secondo i criteri stabiliti nell'allegato XIII del regolamento REACH ? art. 57 lettere d), e));
- sostanze, identificate in base ad una valutazione caso per caso, per le quali esiste l'evidenza scientifica di probabili effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente, come gli interferenti endocrini (art. 57 lettera f)).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0032\_CMC] ?#>

### **Come e dove trovare le informazioni sulle sostanze soggette ad obblighi?**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha realizzato una Banca Dati per semplificare e raccogliere le sostanze soggette ad obblighi stabiliti da norme europee. L'intento della banca dati è di facilitare l'accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche per un loro uso più sicuro e consapevole.

La **Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione** raggruppa le informazioni di base sui divieti, le restrizioni e gli obblighi di autorizzazione previsti da:

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 in materia di sostanze chimiche (regolamento REACH) e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti (POPs) e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono e successive modifiche e integrazioni.

Le informazioni riportate nella banca dati riguardano in particolare:

- nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
- **numero CAS**: numero di registro attribuito dal *Chemical Abstract Service (CAS)*, che assegna un numero identificativo univoco ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura;

- **tipo di pericolo:** indica la proprietà pericolosa per cui la sostanza è soggetta a limitazione, divieto, restrizione o obbligo di autorizzazione: Cancerogena, Mutagena, tossica per la Riproduzione (CMR), lesiva per lo strato di ozono, inquinante organico persistente (POP), Persistente, Bioaccumulabile e Tossica (PBT), molto Persistente e molto Bioaccumulabile (vPvB);
- **specifiche sulla sostanza:** indicano o il gruppo di appartenenza (ad es. fibre di amianto) o il potenziale di riduzione dell'ozono (la capacità di quanto può ridurre lo strato dell'ozono stratosferico);
- **normativa di riferimento:** la norma generale che ha determinato la limitazione, il divieto, la restrizione o l'obbligo di autorizzazione della sostanza;
- **normativa specifica:** la norma di attuazione che ha modificato o introdotto per la prima volta una limitazione, un divieto, una restrizione o un obbligo di autorizzazione;
- **scheda pdf** di riepilogo delle informazioni relative ad una sostanza.

Le sostanze contenute nella banca dati sono ordinate alfabeticamente per nome e la ricerca può essere effettuata per singola sostanza, attraverso il nome o il numero di CAS, oppure per gruppi: tipo di pericolo, specifiche della sostanza, normativa di riferimento o specifica, divieto e/o restrizione.

I risultati della ricerca possono essere esportati in file di vario formato (excel, word, CSV, xml). E' possibile stampare il risultato della ricerca o l'elenco completo delle sostanze contenute all'interno della banca dati. Attualmente è possibile consultare e reperire le informazioni relative a 1.172 sostanze.

[La Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione](#)

[Bollettino d'informazione Sostanze Chimiche - Ambiente e Salute - febbraio 2013 n. 4 \(formato PDF, 855 kB\).](#)

Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)